

Città di Viadana
(Provincia di Mantova)



**Regolamento per la disciplina
degli impianti di videosorveglianza con sistemi in uso
al Comune di Viadana**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 in data 22 luglio 2022

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto	pag. 3
Articolo 2	Definizioni	pag. 4
Articolo 3	Finalità	pag. 5
Articolo 4	Principi applicabili al trattamento dei dati personali	pag. 5

CAPO II

SOGGETTI

Articolo 5	Titolare del trattamento	pag. 6
Articolo 6	Designati al trattamento dati personali	pag. 6
Articolo 7	Soggetti autorizzati al trattamento dei dati	pag. 7
Articolo 8	Responsabili del trattamento dati	pag. 8

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 9	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 8
Articolo 10	Conservazione dei dati personali	pag. 8
Articolo 11	Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	pag. 9
Articolo 12	Informativa	pag. 9
Articolo 13	Comunicazione e diffusione dei dati personali	pag. 9
Articolo 14	Utilizzo di particolari sistemi mobili	pag. 10
Articolo 15	Diritti dell'interessato	pag. 10

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Articolo 16	Sicurezza dei dati personali	pag. 11
Articolo 17	Accesso alle centrali di controllo	pag. 11
Articolo 18	Accesso agli impianti e credenziali	pag. 11

CAPO V

SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 19	Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato	pag. 12
-------------	---	---------

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20	Tutela	pag. 12
-------------	--------	---------

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21	Provvedimenti attuativi	pag. 13
Articolo 22	Pubblicità del regolamento	pag. 13
Articolo 23	Norme di rinvio	pag. 13
Articolo 24	Entrata in vigore	pag. 13

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Viadana, gestiti ed impiegati dal Comune di Viadana.
- 2) In particolare, il presente regolamento:
 - a) individua le tipologie di impianti di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Corpo Polizia Locale del Comune di Viadana
 - b) garantisce che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale
 - c) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza
 - d) disciplina gli adempimenti, le garanzie e la tutela per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 3) Sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Viadana oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nel presente Regolamento.
- 4) Il sistema di videosorveglianza del Comune di Viadana è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, installate nel territorio del Comune, ai fini della sicurezza urbana ed individuati con provvedimenti di cui all'art. 21 del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchiature in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
- 5) L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina del presente regolamento ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel provvedimento dell'8 aprile 2010, paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.
- 6) A norma della disciplina vigente viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
- 7) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **Decreto Legislativo n.51 del 18 maggio 2018** di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **DPR n.15 del 15/01/2018** recante "Regolamento a norma dell'art. 57 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - **D.L. n.14 del 20.02.2017** " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con modificazione dalla Legge n. 48 del 18.04.2017
 - **Legge n. 38 del 23.04.2009** recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";

- **Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679** (di seguito RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 CE;
- **Circolare** del Ministero dell'Interno 29.11.2013 recante "*Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*";
- **Circolare** del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70 del 02.03.2012 recante "*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*";
- **Deliberazione** 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.
- **Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003** "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche intervenute.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- banca dati:** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nell'area interessata;
- dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile («interessato»);
- trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- archivio:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- titolare:** l'Ente Comune di Viadana, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- diffusione:** il dare conoscenza generalizzata dai dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- dato anonimo:** il dato che in origine, a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- Codice:** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni;
- impianto di videosorveglianza:** qualsiasi impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'art. 3 del presente Regolamento;
- pseudonimizzazione:** il trattamento di dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile;
- DPIA (Data Protection Impact Assessment – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati):** la procedura effettuata dal titolare del trattamento quando un tipo di trattamento, allorché prevede in

particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 3 - Finalità

- 1) Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Viadana dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regione Lombardia n. 6/2015, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Viadana. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
- 2) L'utilizzo degli impianti e dei dispositivi di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del Decreto Legge n.14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4e 4-bis del D.Lgs. 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono rifiuti, a svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia locale e convivenza civile, nei regolamenti comunali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) rilevare situazioni di pericolo o di allarme per la sicurezza o l'ordine pubblico, consentendo il pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare e alla tipologia di intervento da effettuare;
 - d) rilevare la commissione di reati, atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare e alla tipologia di intervento da effettuare;
 - e) vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione dinamica degli incidenti stradali;
 - f) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - g) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - h) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - i) monitorare i flussi di traffico.
- 3) Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Locale di Viadana è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con il Comando Provinciale Carabinieri, che rende il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.
- 4) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 5) Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Articolo 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

- a) **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. In forza della suddetta base giuridica la videosorveglianza comunale è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- b) **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati

(c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

c) **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

d) **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, definita come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile"* (art. 4 della Legge 48/2017).

CAPO II - SOGGETTI

Articolo 5 – Titolare del trattamento

- 1) Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è il Comune di Viadana (nella persona del Sindaco pro tempore – legale rappresentante) con sede in Piazza Matteotti - Viadana. Al titolare compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le eventuali comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 6 - Designati al trattamento dati personali

- 1) Il Comandante della Polizia Locale è individuato quale soggetto Designato a gestire il trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa e delle proprie istruzioni.

2) Le competenze proprie del Designato sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione.

Articolo 7 - Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1) Il Designato o il Titolare del trattamento autorizzano al trattamento dei dati di videosorveglianza soggetti in numero sufficiente a garantire il corretto utilizzo dell'impianto e il rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono individuati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni e la normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

2) Gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Designato, i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigilano sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

3) In particolare, i soggetti autorizzati devono:

- utilizzare sempre le proprie credenziali personali per l'accesso alle banche dati informatiche, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del titolare o del designato;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare e trattare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al Titolare, al Designato ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

4) I soggetti autorizzati devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Designato.

5) L'utilizzo delle fototrappole e delle dashcam da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere costantemente conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento.

6) Soggetti che eventualmente svolgano fra il personale dell'ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati.

Art. 8 - Responsabili del trattamento dati

1) Il Titolare e il Designato possono ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui essi, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, facciano ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

2) In questi casi il Titolare o il Designato procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al

Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 28 e 29 RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevederà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

- 2) Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

- 3) Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla centrale operativa della Polizia Locale, presso la sede di quest'ultima, area soggetta a controllo degli accessi e mantenuta chiusa a chiave quando non utilizzata. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la centrale operativa e registrati su appositi server. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato.

Articolo 10 – Conservazione dei dati personali

- 1) I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, nella consapevolezza che l'attività è finalizzata anche alla tutela della sicurezza urbana, sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo i dati registrati sono cancellati con modalità automatica, garantendo la non riutilizzabilità dei dati cancellati.

- 2) La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1) del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Viadana, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 7 del presente regolamento, di operare per tale fine.

Articolo 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

- 2) L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.

- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, possono essere riesaminati, nel limite di tempo dei sette giorni previsti per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12 - Informativa

- 1) Il Comune di Viadana rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme di informativa:
 - a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di informativa estesa sul trattamento dei dati mediante il sistema di videosorveglianza, di planimetrie e di altra documentazione relativa alle zone videosorvegliate;
 - b) cartelli installati in prossimità degli impianti, ai varchi di accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti mobili e a bordo dei veicoli di servizio, come da facsimile predisposto dal Garante.
- 2) L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- 3) Fermo restando quanto previsto al comma 1) del presente articolo, il Comune di Viadana rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite il posizionamento dei cartelli contenenti l'informativa semplificata di cui sopra.

Articolo 13 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

- 1) La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Viadana a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del d.lgs 196/2003.
- 2) Ai sensi e per gli effetti del comma 1) del presente articolo non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati e autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dati dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 14 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

- 1) Sistemi di videoregistrazione possono essere installati a bordo dei veicoli di servizio (*dashcam*); ulteriori sistemi e dispositivi resi disponibili dalla tecnologia possono essere utilizzati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 2) In tali casi i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Articolo 15 – Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del designato, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data diricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta ulteriore non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 4) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei dati designato mediante lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata.
- 5) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- 6) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Articolo 16 – Sicurezza dei dati personali

- 1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento devono essere protetti con misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 2) Tali misure devono inoltre consentire al Titolare del trattamento di verificare l'attività espletata da parte dei soggetti che accedono alle immagini e/o controllano i sistemi di ripresa.
- 3) Le specifiche misure tecniche ed organizzative sono descritte nel provvedimento di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 17 – Accesso alle centrali di controllo

- 1) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente

regolamento sono custoditi presso il *datacenter* della centrale di controllo ubicata presso il Comando di Polizia Locale di Viadana. E presso il data center di aziende fornitrici

- 2) L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai designati, ai responsabili e agli autorizzati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
- 3) L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi e alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di personale del comando di polizia locale del Comando di Polizia Locale di Viadana.
- 4) Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
- 5) I designati impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 6) Il designato vigila sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite ai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 18 – Accesso agli impianti e credenziali

- 1) L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale di Viadana. L'accesso alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale è consentito esclusivamente agli Agenti e Ufficiali del Comando; l'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide, strettamente personali, rilasciate ai sensi del presente regolamento e differenziate secondo le rispettive competenze e i diversi livelli di trattamento delle immagini.
- 2) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è pertanto consentito esclusivamente ai soggetti individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché alle Forze di Polizia e agli interessati in quanto oggetto di riprese, nei limiti di quanto previsto dalle norme in vigore.

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 19 - Sistemi integrati di videosorveglianza tra pubblico e privato

- 1) Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo quanto disposto dalla normativa di cui all'art.1, possono essere individuati specifici obiettivi (individuati anche nell'ambito di particolari strumenti pattizi) per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati.
- 2) Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
- 3) I sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia possono essere utilizzati adottando ed applicando le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
 - a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili

parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20 – Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. RGPD e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
- 2) Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 82 RGPD.
- 3) Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
- 4) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare, la predisposizione degli elenchi dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sull'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 24 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto conseguimento della eseguibilità della deliberazione di approvazione;
- 2) Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.